

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507


**BROJ**

Srijeda, 31.08.2022.

**16/22**

**NUMERO**

Mercoledì, 31-08-2022



Ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulle fondazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 106/18, 98/19), dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022 emana la

## **DELIBERA**

### **sull'istituzione della Fondazione per lo sport della Città di Pula-Pola**

#### **I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

Mediante la presente Delibera si istituisce la Fondazione per lo sport della Città di Pula-Pola (di seguito: Fondazione), il nome e la sede della persona giuridica del fondatore, il numero di identificazione personale (OIB) del fondatore, il nome e la sede della Fondazione, lo scopo e i valori della Fondazione, i dati sul patrimonio della fondazione che il fondatore ha destinato per raggiungere lo scopo della Fondazione (patrimonio di base), le modalità e fonti di finanziamento, gli organi della Fondazione, i sostenitori della Fondazione, l'estinzione della Fondazione e altre questioni.

#### **II NOME, SEDE E NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEL FONDATORE**

##### **Articolo 2**

Il nome del fondatore è: Città di Pula – Pola.

La sede del fondatore è: Repubblica di Croazia, 52100 Pola, Piazza Foro 1.

Il numero d'identificazione personale (OIB) del fondatore è: 79517841355.

#### **III DENOMINAZIONE E SEDE DELLA FONDAZIONE**

##### **Articolo 3**

Il nome della Fondazione è: Fondazione per lo sport della Città di Pula-Pola.

La sede della Fondazione è a Pola, Piazza Foro 1, 52100 Pola, Repubblica di Croazia.

La fondazione è una persona giuridica senza scopo di lucro e senza membri.

La fondazione acquisisce personalità giuridica il giorno della registrazione nel Registro delle Fondazioni della Repubblica di Croazia.

La Fondazione si istituisce a tempo indeterminato.

#### **IV OBIETTIVO E VALORE DELLA FONDAZIONE**

##### **Articolo 4**

Lo scopo della Fondazione è promuovere e incoraggiare gli sport delle società sportive nell'area della Città di Pola che si occupano di sport di squadra e gli atleti individuali con l'obiettivo di ottenere i massimi risultati sportivi nelle competizioni senior in competizioni nazionali e internazionali, aiutare gli atleti dotati e promettenti, promuovere la Città di Pola come città di eccellenza sportiva e sostenere eventi sportivi e progetti di interesse per la Città di Pola.

La Fondazione non è costituita con finalità di lucro e i fondi generati dal lavoro della Fondazione devono essere utilizzati per la sua costituzione.

I valori su cui la Fondazione basa le proprie attività sono il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, la giustizia socioeconomica, l'inclusività, la pace, il rispetto della diversità, l'uguaglianza e la libertà di scelta e di espressione.

Nel suo operato, la fondazione sarà guidata dai seguenti principi: solidarietà, responsabilità, apertura, sostenibilità, cooperazione, partecipazione, dialogo, trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse.

#### **V MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE**

##### **Articolo 5**

La fondazione agirà in modo tale da realizzare i suoi obiettivi in conformità con il programma di lavoro e le esigenze, stabilendo standard elevati di trasparenza, pubblicità e responsabilità nel lavoro.

I criteri, le priorità e le modalità di assegnazione dei fondi della Fondazione saranno specificati in dettaglio dal Regolamento.

#### **VI ORGANI DELLA FONDAZIONE**

##### **Articolo 6**

Gli organi della Fondazione sono:

1. Consiglio d'amministrazione
2. Gestore

Anche altri organi della Fondazione possono essere

disciplinati dallo Statuto della Fondazione.

I membri degli organi della Fondazione devono condurre le attività in modo coscienzioso, in conformità con le disposizioni di legge, la presente Delibera e altri regolamenti, lo Statuto e gli altri atti generali della Fondazione.

Il lavoro negli organi della Fondazione è di regola onorario e volontario, e i membri degli organi della Fondazione devono gestire gli affari della Fondazione con l'attenzione di un imprenditore ordinato e coscienzioso.

Un membro del Consiglio d'amministrazione o un altro organo della Fondazione non può deliberare su questioni in cui lui o persone a lui legate abbiano un interesse economico. Per persone correlate, si considerano persone che sono coniugi o conviventi, partner, parenti di sangue in linea diretta, fratelli e sorelle, tutori, partner-tutori di bambini e genitori adottivi, figli adottivi e altre persone fisiche e giuridiche che, per altri motivi e secondo le circostanze, possono legittimamente ritenersi interessati a un membro del Consiglio d'amministrazione o di altro organo della Fondazione, tranne quando si decide su questioni di utilità generale o di beneficenza.

#### **Articolo 7**

La Fondazione è gestita dal Consiglio d'amministrazione che ha un presidente, un vicepresidente e 3 (tre) membri.

I membri del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dal Consiglio municipale della Città di Pula-Pola tra persone di indiscutibile reputazione pubblica e morale nella comunità locale.

Il Consiglio municipale della Città di Pula - Pola determinerà il presidente e il vicepresidente al momento della nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione della Fondazione.

#### **Articolo 8**

Il Consiglio d'amministrazione della fondazione:

- adotta lo statuto e le modifiche allo statuto,
- adotta il piano di lavoro e il piano finanziario per l'anno solare successivo e la relazione di lavoro e la relazione finanziaria per l'anno precedente,
- decide sulle modalità di utilizzo dei beni,
- decide in merito al nome, la sede e l'indirizzo della Fondazione,
- determina l'importo per i sostenitori della Fondazione,
- decide sull'operato della Fondazione e sulle modalità di utilizzo del patrimonio,
- decide di avviare, modificare e chiudere il sito web della Fondazione,
- decide di concedere il sostegno della Fondazione a persone fisiche o giuridiche,
- monitora la spesa dei fondi della Fondazione,
- si prende cura del patrimonio della Fondazione e intraprende attività per accrescerlo (organizza eventi di beneficenza, lotterie speciali, vendite, ecc.),
- trasmette le necessarie segnalazioni alle autorità competenti,
- decide di affidare e svolgere compiti professionali e amministrativi della Fondazione,
- adotta il Regolamento di procedura del Consiglio d'amministrazione,
- adotta il Regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Fondazione,
- adotta il Regolamento sui criteri e la procedura di assegnazione dei fondi,

- svolge tutti gli altri compiti connessi alla gestione e al funzionamento della Fondazione che, secondo le disposizioni statutarie, non sono di competenza del Gestore della Fondazione.

Il Consiglio d'amministrazione, con il consenso del fondatore, decide di modificare lo scopo della Fondazione, il patrimonio di base, i cambiamenti di stato, la cessazione della Fondazione e la distribuzione del patrimonio residuo.

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha durata di 4 (quattro) anni, con possibilità di rielezione.

#### **Articolo 9**

Il Gestore della Fondazione:

- rappresenta la Fondazione,
- è responsabile della legalità dell'operato della Fondazione,
- gestisce gli affari della Fondazione secondo le decisioni del Consiglio d'amministrazione della Fondazione,
- sottopone al Consiglio d'amministrazione della Fondazione la proposta di documenti progettuali e di rendicontazione,
- propone il bilancio annuale al Consiglio d'amministrazione,
- predispose e trasmette al Consiglio d'amministrazione relazioni sullo stato delle attività e sulla situazione finanziaria della Fondazione,
- predispose tutte le decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione,
- gestisce l'operato della Fondazione in conformità alla Legge, allo Statuto, agli atti generali della Fondazione, alle deliberazioni del Fondatore e del Consiglio d'amministrazione della Fondazione.

Il Direttore della Fondazione è nominato e revocato dal Sindaco della Città di Pola e il mandato del Gestore della Fondazione dura 4 (quattro) anni con possibilità di rielezione.

Il gestore è tenuto a riferire una volta all'anno al Consiglio municipale della Città di Pula-Pola lo stato dell'operato della Fondazione.

#### **Articolo 10**

La procedura di nomina e revoca degli organi della Fondazione è prevista dallo statuto della Fondazione.

### **VII PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE**

#### **Articolo 11**

Il patrimonio di base della Fondazione è costituito dai fondi della Città di Pula - Pola per un importo di 35.000,00 kune (in lettere: trentacinque mila kune), che servono permanentemente al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione può essere utilizzato solo per il raggiungimento dello scopo per il quale la Fondazione è stata costituita.

Il patrimonio di base della Fondazione può essere incrementato per raggiungere lo scopo della fondazione.

#### **Articolo 12**

Oltre al patrimonio di base di cui all'articolo precedente, il patrimonio della Fondazione consiste in fondi che la

Fondazione acquisisce raccogliendo donazioni dalla Città di Pula - Pola, membri dei sostenitori della Fondazione, contributi di persone fisiche e giuridiche nazionali ed estere e beni di altra provenienza, a norma di legge.

La Città di Pula - Pola destinerà fondi alla Fondazione su base annuale, il cui importo sarà stabilito al momento dell'adozione del bilancio della Città di Pula - Pola.

Per la raccolta di fondi, la Fondazione può organizzare attività come eventi umanitari e di beneficenza e altri eventi sociali, lotterie speciali, produzione e vendita di materiali stampati, opuscoli, emblemi, distintivi e altre attività simili.

Il patrimonio della fondazione è costituito dal patrimonio di base indicato nell'atto costitutivo della fondazione e altri beni acquisiti dalla fondazione da donazioni, contributi volontari e altri proventi generati a norma di legge.

Il patrimonio della fondazione comprende i fondi generati dal reddito che la fondazione ha acquisito dal proprio patrimonio (locazioni, interessi, dividendi, redditi da diritti d'autore, brevetti, licenze, redditi da terreni agricoli, forestali e altri e redditi simili).

Se nello svolgimento dell'attività economica la fondazione realizza un eccesso di reddito rispetto alle spese, secondo lo Statuto della fondazione, deve essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento dello scopo della fondazione.

La fondazione può acquisire e possedere patrimonio all'estero.

### **Articolo 13**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Al termine dell'esercizio, il Consiglio d'amministrazione della Fondazione è tenuto a presentare alle autorità competenti gli opportuni rendiconti, ovvero il conto consuntivo, ai sensi di legge.

## **VIII SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE**

### **Articolo 14**

Possono aderire alla Fondazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che sono accettate dal Consiglio d'amministrazione e che, con la sottoscrizione della domanda, assumono i diritti e gli obblighi previsti dalla presente Delibera, dallo Statuto della Fondazione e dagli altri suoi atti.

Sono soci sostenitori le persone di cui al comma precedente che si impegnano a versare annualmente contributi e versamenti a favore della Fondazione:

- a) persone giuridiche almeno 3.500,00 kn (in lettere: tremilacinquecento kune)
- b) persone fisiche almeno 750,00 kn (in lettere: settecentocinquanta kune)

La fondazione consegna a ciascun sostenitore, dopo il versamento, un biglietto di ringraziamento.

La Fondazione tiene un apposito registro dei soci sostenitori.

I sostenitori non hanno il diritto di partecipare alla distribuzione del residuo della massa fallimentare o di liquidazione della Fondazione.

## **IX ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

### **Articolo 15**

Le ragioni per l'estinzione della Fondazione sono:

1. la decisione del fondatore o dell'autorità competente della fondazione sullo scioglimento della fondazione, ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione
2. cambiamento dello status
3. decisione del tribunale di porre fine alla fondazione
4. conclusione della procedura fallimentare
5. perdita permanente e totale della proprietà
6. se il patrimonio della fondazione cessa di essere sufficiente per l'adempimento permanente dello scopo della fondazione.

In caso di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'atto costitutivo o dello statuto, dopo il pagamento dei creditori e le spese di liquidazione, del tribunale e altri procedimenti, la proprietà viene consegnata a una fondazione con scopo uguale o simile, ad associazioni o istituzioni che hanno finalità uguali o simili o a un'unità dall'autogoverno locale o regionale.

Se, in caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi motivo, non può essere svolto il procedimento relativo al patrimonio che è stato stabilito della Fondazione nell'atto costitutivo o nello statuto, la restante proprietà viene acquisita dall'autogoverno locale sul cui territorio è ubicata la sede della Fondazione.

## **X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 16**

Si incarica dell'attuazione della presente Delibera il responsabile provvisorio della Fondazione, nominato dal Sindaco della Città di Pula-Pola.

Il responsabile provvisorio della Fondazione è autorizzato a rappresentare la Fondazione e ad intraprendere tutte le azioni fino alla nomina del gestore, ai sensi della legge e della presente Delibera.

Il preposto presenterà all'autorità competente, la domanda di costituzione della Fondazione, ai sensi della legge e della presente Delibera.

I membri del Consiglio d'amministrazione della Fondazione sono nominati in fase di costituzione dal Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e, dopo l'iscrizione della Fondazione nel registro delle fondazioni, i membri del Consiglio d'amministrazione sono nominati secondo l'atto di fondazione e lo statuto della fondazione.

### **Articolo 17**

La fondazione può svolgere la propria attività previa iscrizione all'albo delle fondazioni.

### **Articolo 18**

Le espressioni usate nella presente Delibera che hanno significato di genere, indipendentemente dal fatto che siano usate nella loro forma maschile o femminile, comprendono allo stesso modo il genere maschile e quello femminile.

### **Articolo 19**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 620-01/22-01/14

N.PROT.:06/07/2163-02-0292-22-4

Pola, 30 agosto 2022

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA**

### **LA PRESIDENTE**

**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022, emana la

## **DELIBERA**

### **sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sui criteri e il procedimento di cofinanziamento degli interessi sui mutui immobiliari nel territorio della Città di Pula-Pola**

#### **Articolo 1**

L'Articolo 5 della Delibera sui criteri e il procedimento di cofinanziamento degli interessi sui mutui immobiliari nel territorio della Città di Pula - Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 10/22), cambia e recita:

“È approvato il cofinanziamento degli interessi per i prestiti immobiliari per i quali l'istituto di credito ha approvato un prestito per l'acquisto di immobili”.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 2**

Le disposizioni della presente Delibera si applicheranno alle richieste di cofinanziamento degli interessi sui mutui immobiliari in occasione dell'acquisto del primo immobile nell'area della Città di Pula-Pola presentate entro la data di entrata in vigore della presente Delibera.

#### **Articolo 3**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 550-01/22-01/66

N.PROT.:06/07/2163-01-0431-22-12

Pola, 30 agosto 2022

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

### **LA PRESIDENTE**

**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 54 della della Legge sulla protezione dell'aria ("Gazzetta ufficiale", nn. 127/19 e 57/22) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022 emana la

**D E L I B E R A**  
**di adozione del Piano d'Azione per la riduzione dell'inquinamento**  
**da ozono troposferico per la Città di Pula-Pola**

**I**

Si adotta il Piano d'azione per ridurre l'inquinamento da ozono troposferico per la Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Piano d'azione).

Il Piano d'azione al comma 1 del presente articolo si trova in allegato alla presente Delibera e ne è parte integrante.

**II**

Il Piano d'azione è stato stilato dalla società commerciale OIKON s.r.l. di Zagabria.

**III**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 351-01/20-01/174  
N.PROT.:04/07/2163-03-0341-22-17  
Pola, 30 agosto 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**LA PRESIDENTE**

**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi degli articoli 109, 113 e 198 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" della Repubblica di Croazia nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/2021 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022, adotta la

## **DELIBERA**

### **sull'adozione delle II Modifiche e integrazioni al Piano di assetto urbanistico "Lungo mare"**

#### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

Mediante la presente Delibera si emanano le II Modifiche e integrazioni al Piano di assetto urbanistico "Lungo mare" („Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 12/12, 11/15 e 1/16-testo consolidato) (in seguito: Modifiche e integrazioni al Piano).

L'elaboratore delle Modifiche e integrazioni al Piano di assetto urbanistico è la ditta "Urbanistica" s.r.l. di Zagabria, Ljudevit Gaj 2a.

##### **Articolo 2**

L'elaborato delle Modifiche e integrazioni al Piano del maggio 2022 è parte integrante della presente Delibera, ed è composto da una parte testuale e grafica e di un allegato.

La parte descrittiva delle Modifiche e integrazioni al Piano contiene:

#### **I – Parte descrittiva**

- NORME PER L'ATTUAZIONE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La parte grafica delle Modifiche e integrazioni al Piano contiene:

#### **II – Parte grafica**

NUM. GRAF. grafiche	NOME DEL FOGLIO	RAPPORTO
1.	Uso e destinazione delle superfici	M 1:1000
2.1.	Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Traffico	M 1:1000
2.2.	Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Telecomunicazioni	M 1:1000
2.3.1	Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica	M 1:1000
2.3.2	Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica - bassa tensione	M 1:1000
2.3.3	Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - illuminazione pubblica	M 1:1000
2.4.	Rete infrastrutturale stradale, viaria e comunale - Approvvigionamento idrico	M 1:1000
2.5.	Rete infrastrutturale stradale, viaria e comunale - Smaltimento delle acque reflue	M 1:1000
2.6.	Rete infrastrutturale stradale, viaria e comunale - Rifornimento di gas	M 1:1000
3.	Termini di utilizzo, disposizione e protezione dello spazio	M 1:1000
4.	Modalità e condizioni di costruire	M 1:1000

### III - Allegati

Motivazione delle Modifiche e integrazioni al Piano.

Con il contenuto dell'Elaborato sulle modifiche e integrazioni al Piano menzionate nel presente articolo, si modificano in modo appropriato le parti del Piano di assetto urbanistico "Lungo mare" ("Bollettino ufficiale della Città di Pola", nn. 12/12, 11/15, 1/16-testo consolidato) e viene modificata la Delibera sull'adozione.

## II MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

### Articolo 3

All'articolo 3 comma 1 dopo il testo "05/15" si cancella la parola "e" e si aggiunge la virgola, dopo il testo "8/17-testo consolidato" si aggiunge la virgola e il testo che recita "20/18, 1/19-testo consolidato, 11/19, 13/19-testo consolidato", e dopo il testo "19/14-testo consolidato" si aggiunge la virgola e il testo che recita "7/15, 9/15-testo consolidato, 2/17, 5/17, 9/17-testo consolidato, 20/18, 2/19- testo consolidato, 20/18, 2/19-testo consolidato, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 e 6/21-testo consolidato".

### Articolo 4

All'articolo 4 comma (1) dopo il testo "GU n. 15/13" si aggiunge la virgola e il testo che recita „65/17, 114/18, 39/19 e 98/19“.

Al comma (2) dello stesso articolo il testo "con cui si approva l'edificazione" si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

### Articolo 5

All'articolo 5 comma (2) dopo il testo "GU n. 15/13" si aggiunge la virgola e il testo che recita „65/17, 114/18, 39/19 e 98/19“.

### Articolo 6

All'articolo 6 al comma (1) il testo "con cui si approva l'edificazione" si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

### Articolo 7

All'articolo 7 al comma (5) il testo "con cui si approva l'edificazione" si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale in base alle disposizioni complessive del presente Piano“.

Al comma (6) dello stesso articolo il testo "con cui si approva l'edificazione" si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

Dopo il comma 6 si aggiunge il nuovo comma 7 che recita:

"(7) ad eccezione delle Disposizioni al comma 4 del presente articolo, per la costruzione degli edifici in elevazione - impianto di servizio annesso del campo da calcio e la ristrutturazione di quello esistente o la costruzione di un nuovo campo da calcio è stabilita un'unica particella edificabile rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruire. La suddetta particella edificabile, eccetto la superficie a destinazione sportiva (R1), comprende anche parte della destinazione dell'area verde (Z) a condizione che si collochi il campo da calcio aperto all'interno della zona

7A<sub>N</sub>, mentre gli edifici in elevazione - impianto di servizio annesso, si collochi all'interno della zona stabilita per la costruzione di edifici in elevazione 7A<sub>V</sub>, rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruire."

### Articolo 8

All'articolo 9 al comma (1) la parola "nonché" e la virgola dinanzi ad essa si cancella e si aggiunge il testo "eccetto un'autorimessa completamente interrata o un piano completamente interrato destinato esclusivamente alla risoluzione del traffico in sosta dell'edificio," e dopo il testo "dalla superficie massima di edificabilità", si aggiunge il testo "come la superficie dei campi sportivi".

### Articolo 9

All'articolo 10 al comma (2) davanti alla parola "balcone" si aggiunge il testo "completamente aperte a sbalzo", dopo la parola "balconi" si aggiunge il testo "e tettoie d'entrata dalla superficie di 6m<sup>2</sup>", e il testo "seguenti strutture ausiliari: legnaia, garage, ripostiglio, taverna e cucina estiva" si sostituisce con il testo "edifici ausiliari - tettoie son almeno una parte chiusa".

Al comma (4) dopo lo stesso articolo "completamente interrata" si sostituisce con il testo "interrata", e dopo il testo "terrazze a piano terra" si aggiunge il testo "e anche se sopra il tetto dell'autorimessa interrata si trova uno strato di materiale naturale (ghiaia, terra, ecc.) dallo spessore minimo di 10 cm".

Al comma (5) dello stesso articolo il testo "il quale" e la virgola davanti ad esso si sostituiscono con il testo "anche quale", e dopo il testo "parte edificabile della particella edificabile" si aggiunge il testo "e edifici ausiliari - piscine interrate fino a 100 m<sup>2</sup>".

Al comma (6) dello stesso articolo la parola "balcone" si cancella, e dopo la parola "architrave" e la virgola si aggiunge il testo "grondaie dei tetti, scale antincendio" e la virgola.

### Articolo 10

All'articolo 1 al comma 2 dopo il testo in parentesi si cancella il punto, aggiunge la virgola e il testo che recita:

"e nel caso di copertura piana al bordo superiore della struttura del soffitto dell'ultimo piano, ovvero alla sommità del sottotetto. L'altezza massima dell'edificio non includerà l'attico del tetto, la cui altezza non supera i 70 cm misurati dal bordo superiore della struttura del soffitto alla parte superiore dell'attico del tetto. L'altezza massima dell'edificio non include l'altezza del camino, della sala macchine degli ascensori e di altri elementi tecnici e sporgenze necessarie per l'accesso sicuro al tetto piano invalicabile e per il funzionamento e la manutenzione dell'edificio.

L'altezza massima dell'edificio, a seconda della destinazione, è determinata dalle condizioni di costruzione al capitolo 2-4 delle presenti Disposizioni di attuazione.

Sopra le particelle edificabili che si trovano sul terreno in pendenza di 10° e più, per terreno definitivamente spianato si considera il terreno la cui larghezza accanto al fabbrico ammonta al minimo a 1,0 m, e se per questa larghezza si esegue il muro perimetrale, la sua altezza deve ammontare al massimo a 1,0 m, e si consiglia di sistemare a gradoni la parte rimanente del lotto edificabile.

Al comma 3 dopo la parola "mentre" si cancella la parola "è", e il testo "uguale all'altezza massima dell'edificio" si

sostituisce con il testo “non può essere più alta dell’altezza massima stabilita dalle condizioni di ubicazione di costruire al capitolo 2-4 delle presenti Disposizioni d’attuazione”.

#### **Articolo 11**

All’articolo 12 al comma (2) dopo il testo “scale esterne” si aggiunge la virgola e il testo “percorso pedonale o”.

Al comma 3 dello stesso articolo la parola “attuazione” si sostituisce con la parola “esecuzione”, dopo il testo “magazzini e simile” e le parentesi si cancella la virgola, il testo “con sovrastrutture a cui è fissata la struttura del tetto” si sostituisce con il testo “oppure se l’altezza della sovrastruttura della soffitta è maggiore di 30 cm, indipendentemente dalla presenza di locali utili all’interno della soffitta”, dopo il testo “emissione d’aria”, tra parentesi e virgole viene aggiunta la parola “camini” e alla fine della frase dopo il testo “piano fuori terra” viene aggiunto il testo “e non si calcolano nell’altezza massima”.

Al comma 4 dello stesso articolo la parola “attuazione” all’inizio e alla fine della frase si sostituisce con la parola “esecuzione”.

Al comma 5 dello stesso articolo la parola “attuazione” si sostituisce con la parola “esecuzione”.

#### **Articolo 12**

All’articolo 14 al comma 2 dopo il testo “strutture di base” si aggiunge il testo che recita:

“e campi sportivi e ricreativi aperti. Eccezionalmente, al di fuori della parte edificabile del terreno edificabile, può essere presente un piano completamente interrato destinato al traffico in sosta che può discostarsi dalle condizioni previste per la tipologia costruttiva applicata e trovarsi ai margini del terreno edificabile con l’applicazione di tutte le condizioni da regolamenti speciali”.

Al comma 4 dello stesso articolo, il testo “facciate degli edifici” e la virgola si aggiungono il testo “scale antincendio e cartelloni pubblicitari fino a 12 m di altezza” e la virgola.

Al comma 5 dello stesso articolo si cancella il testo “nelle costruzioni sulla linea di regolazione verso la superficie di traffico pubblica, al di fuori della parte edificabile della particella edificabile (e fuori dal senso di costruzione) è possibile, accanto al citato, realizzare anche balconi, logge ed elementi simili, ma ad altezza maggiore di 4,5m dal livello maggiore della parte della strada accanto alla particella edificabile e a condizione di non entrare nel profilo libero della strada. In aggiunta a quanto sopra” e la virgola.

Al comma (6) del medesimo articolo, dopo il testo “mattoni di vetro”, si aggiunge una virgola e il testo “eccezionalmente eseguibile, previo consenso scritto certificato del proprietario del terreno edificabile adiacente”.

Dopo il comma 7 si aggiunge il nuovo comma 8 che recita:

“(8) Eccezionalmente rispetto a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, la parte edificabile di un unico terreno edificabile di cui al comma 7 dell’articolo 7 destinata alla costruzione di una struttura in elevazione - struttura accompagnatoria a destinazione sportivo-ricreativa stabilita nella zona 7A<sub>v</sub> mentre la parte edificabile di detto terreno edificabile destinata alla ricostruzione dell’esistente o alla realizzazione di un nuovo campo da calcio corrisponde alla zona prevista 7A<sub>N</sub>, rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruire.”

#### **Articolo 13**

All’articolo 15 comma 2 dopo il testo “GU 153/13” si aggiunge la virgola e il testo „20/17, 39/19 e 125/19“.

#### **Articolo 14**

All’articolo 16 comma 1 la parola “attuazione” si sostituisce con la parola “esecuzione”. Dopo la parola “posizione” si aggiunge la parola “di base”, e dopo la parola “edifici in elevazione pianificati” si aggiungono la virgola e il testo “cercando di seguire la sequenza della costruzione circostante.

Al comma 2 dello stesso articolo dopo la parola “Posizione” si aggiunge la parola “obbligatoria”.

Al comma (4) dello stesso articolo il testo “con cui si approva l’edificazione” si sostituisce con il testo „per l’attuazione del piano territoriale“.

Dopo il comma 6 si aggiungono i commi 7 e 8 che recitano:

“(7) Eccezionalmente, non viene rappresentata la direzione di costruzione obbligatoria per la costruzione di una struttura accompagnatoria sportiva - di servizio e la ricostruzione dell’esistente o la costruzione di un nuovo campo da calcio, che sarà costruito su un unico terreno edificabile, ed è possibile determinare più direzioni di costruzione. A causa delle specificità spaziali, le posizioni delle linee di facciata possono essere determinate in modo tale che la loro distanza dalla linea di regolamentazione possa essere inferiore a 3 metri e si determina anche la possibilità di sovrapposizione tra le linee di facciata e di regolamentazione.

(8) Le opzioni stabilite nel paragrafo precedente del presente articolo possono essere applicate anche nel caso di ricostruzione di altri campi sportivi previsti all’interno delle zone contrassegnate 7B e 7C riportate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruire.”

#### **Articolo 15**

All’articolo 17 al primo alinea del comma 1, la sigla „R1-1“ si sostituisce con la sigla „R1“, mentre al terzo alinea dopo la sigla (T1) si aggiunge il testo “e destinazione sportivo-ricreativa - sport (R1<sub>2</sub>)“.

#### **Articolo 16**

All’articolo 19 al comma 4 la parola “stabilire” si sostituisce con la parola “Disposizione”, mentre la parola “attuazione” si sostituisce con la parola “esecuzione”.

Al comma 5 dello stesso articolo la parola “Sulle particelle edificabili destinate a” si sostituisce con la parola “Presso”.

Al comma (6) dello stesso articolo il testo “con cui si approva l’edificazione” si sostituisce con il testo „per l’attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 17**

All’articolo 20 comma 1 il testo (serve all’uso regolare” si sostituisce con il testo “per l’esecuzione del piano territoriale”.

Al comma 2 dello stesso articolo, dopo il testo “costruzione di strutture ausiliarie” si aggiunge la virgola “menzionati al comma precedente del presente articolo”, si cancellano le parole “da questo comma”, dopo il testo “nella superficie massima di edificabilità” e la virgola si aggiunge il testo “con eccezione una tettoia con almeno una

parte chiusa”, e il testo “e possono essere ubicati all’esterno della parte edificabile del terreno edificabile, ad eccezione degli edifici ausiliari di cui al comma 4 dell’articolo 18 delle presenti Disposizioni di attuazione” si cancella.

Dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

“(3) Gli edifici ausiliari che nel Piano possono essere realizzati possono essere collocati anche al di fuori della parte edificabile del terreno edificabile, ad eccezione delle tettoie con almeno un lato chiuso e degli edifici ausiliari di cui al comma 4 dell’articolo 18 delle presenti Disposizioni d’attuazione, che devono essere collocate all’interno della parte edificabile del terreno edificabile come parte integrante degli edifici di uso comune. Al di fuori della parte edificabile del lotto edificabile, ma a una distanza di almeno 1 m dal confine del terreno edificabile, è possibile costruire edifici ausiliari - piscine interrato fino a 100 m<sup>2</sup> .

Al comma precedente (3), che diventa comma (4), dopo la parola “Edifici ausiliari” si aggiunge il testo “che in base alle disposizioni”, la parola “precedente” si cancella, dopo la parola “comma” si aggiunge il numero “2” e si cancella la parola “che”.

### **Articolo 18**

All’articolo 21 al comma (1) dopo la parola “prefabbricati minori” si aggiunge la parola “trasportabili”, la parola “standardizzati” si cancella, il testo „79/14, 41/15 e 75/15“ si sostituisce con il testo „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 e 31/20“, dopo le parentesi si aggiunge la parola “nonché”, e le parole “Delibera speciale” si sostituiscono con le parole “l’atto corrispondente”.

### **Articolo 19**

All’art. 22 comma 1, all’alinea 4 dopo il sotto alinea 1 si aggiunge un nuovo sotto-alinea 2 che recita:

“-Sport - campo da calcio e contenuti sportivo-ricreativi complementari (R<sub>1,2</sub>)“.

Nei seguenti sotto alinea dello stesso alinea la parola “sportivo” si sostituisce con le parole “sportivo-ricreativi”, la sigla “R1-1” si sostituisce con la sigla „R1<sub>1</sub>“, la sigla „R2-1“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>1</sub>“, la sigla „R2-2“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>2</sub>“, e la sigla „R2-3“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>3</sub>“.

L’alinea 10 comma (1) dello stesso articolo si cancella, e si aggiunge un nuovo alinea 10 che recita:

“aree pedonali e veicolari”.

### **Articolo 20**

All’art. 24 comma 4, all’alinea 5 dopo il testo “attività ristorative” si aggiunge il testo “senza fornire servizi di alloggio”.

### **Articolo 21**

All’articolo 26 comma 1 il testo “88/07, 58/08 e 62/09, 62/09, 33/14 e 92/14” si sostituisce con il testo “56/16 e 120/19”.

### **Articolo 22**

All’articolo 29 comma 1 all’alinea 2 la parola “sportiva” si sostituisce con la parola “sportivo-di servizio” e la sigla „R1-1“ si sostituisce con la sigla „R1<sub>1</sub>“, dopo l’alinea si aggiunge il nuovo alinea che recita:

“-sport - campo da calcio e impianto di servizio annesso (R<sub>1,2</sub>)“.

Nei seguenti alinea comma 1 la sigla „R2-1“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>1</sub>“, la sigla „R2-2“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>2</sub>“, e la sigla „R2-3“ con „R2<sub>3</sub>“.

Dopo il comma (2) del medesimo articolo è aggiunto un nuovo comma (3) che recita:

“(3) All’interno delle aree (R<sub>1,1</sub>) i (R<sub>1,2</sub>) possono essere previste strutture sportive e di servizio di accompagnamento. Negli edifici in elevazione la cui costruzione è pianificata all’interno delle aree succitate è possibile, oltre alla distinzione principale sportivo - ricreativa, fino a un massimo del 49% della superficie dell’edificio, realizzare anche la destinazione commerciale (negozio al dettaglio correlato allo scopo sportivo di base), attività turistico - alberghiera (noleggio di macchine e attrezzature e altre attività di servizio relative allo sport e al tempo libero), attività sanitarie (pratica medica legata alla medicina dello sport) e attività educative.”.

### **Articolo 23**

All’articolo 30 comma 1. dopo le parole „della zona“ si aggiunge il testo „in rapporto alla rappresentazione cartografica 4. modo e condizioni di costruire“, il testo „in tre“ si sostituisce con il testo „su due“ e si cancella il primo alinea.

### **Articolo 24**

Dopo l’articolo 30 si aggiunge il titolo „**Sport - campo da calcio e contenuti sportivo-ricreativi accompagnatori (R<sub>1,2</sub>)**“ e il nuovo articolo 30a che recita:

#### **“Articolo 30.a**

(1) La superficie a destinazione sportivo-ricreativa (R<sub>1,2</sub>) è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, per zone in base alla rappresentazione cartografica numero 4. Modo e condizioni di costruire, rappresenta l’unità nella parte settentrionale (la sigla 7A).

(2) La detta unità è composta da:

- zona 7A<sub>N</sub> all’interno della quale si pianifica la costruzione di un nuovo o il ripristino dell’esistente campo da calcio con la possibilità di installare tribune prefabbricate minori,
- zona 7A<sub>Z</sub> all’interno della quale si pianifica la sistemazione dell’area verde. All’interno di dette aree è possibile installare tribune prefabbricate minori,
- zona 7A<sub>V</sub> all’interno della quale si pianifica di costruire edifici in elevazione - struttura sportivo-ricreativa accompagnatoria, in conformità con le condizioni di ubicazione stabilite all’articolo 66 della presente Delibera. All’interno della suddetta struttura possono essere previste le seguenti strutture: palestra, spogliatoi, spogliatoi arbitrali, sale circoli, infermeria e relativo servizio, strutture commerciali e di ristorazione e strutture similari. Fino alla realizzazione di detta struttura, nella parte dell’area contrassegnata con 7AV, è consentita la realizzazione di contenuti portanti del campo da calcio (spogliatoi, sanitari, ecc.), realizzabili anche all’interno di strutture prefabbricate (spogliatoi, servizi igienici, ecc.) che si possono realizzare anche all’interno di strutture prefabbricate, dalla singola area fino a un massimo di 50 m<sup>2</sup>, altezza massima 4 m con al massimo un piano fuori terra,
- zone 7A<sub>P</sub> in cui si pianifica la sistemazione pavimentale.”.

### **Articolo 25**

Nel titolo prima dell'articolo 31 la parola "sportivo" si sostituisce con le parole "sportivo - di servizio", mentre la sigla "R1-1" si sostituisce con il segno „R1<sub>1</sub>“.

All'articolo 31 al comma (1) la parola "sportivi" si sostituisce con le parole "sportivo-di servizio", la sigla „R1-1“ si sostituisce con „R1<sub>1</sub>“, e dopo il testo "Utilizzo e destinazione della superficie", si aggiunge il testo "per zone in sintonia con la rappresentazione cartografica 4. Modi e condizioni di costruire rappresenta l'unità (la sigla 3) e “.

### **Articolo 26**

Nel titolo davanti all'articolo 32 la sigla „R2-1“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>1</sub>“.

All'articolo 32 comma (1) la sigla „R2-1“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>1</sub>“, e dopo la parentesi si aggiunge il testo "rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Uso e destinazione delle aree," e si cancella il testo "(la sigla 7)". Alla fine del comma si aggiunge il testo che recita: "Area della spiaggia organizzata (R2<sub>1</sub>), in conformità alla rappresentazione cartografica 4 Modo e condizioni di costruzione, rappresenta parte della zona 7.”.

Ai commi (2), (3), (4) e (5) dello stesso articolo la parola "zona" si sostituisce con la parola "destinazione”.

### **Articolo 27**

Nel titolo davanti all'articolo 33 la sigla „R2-2“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>2</sub>“.

All'articolo 33 comma (1) la sigla „R2-2“ all'interno delle parentesi si sostituisce con la sigla „R2<sub>2</sub>“, e dopo la prima parentesi si aggiunge il testo "rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Uso e destinazione delle aree," e si cancella il testo "(la sigla 7)". Dopo il testo "alle stesse condizioni" e il punto si aggiunge il testo "Superficie della spiaggia naturale (R2<sub>2</sub>), in base alla rappresentazione cartografica 4. Modo e condizioni di costruire, rappresenta parte della zona contrassegnata con 7" e le parole "attuazione" si sostituisce con "esecuzione”.

### **Articolo 28**

Nel titolo davanti all'articolo 34 la sigla „R2-3“ si sostituisce con la sigla „R2<sub>3</sub>“, e dopo la parentesi si cancella la virgola. .

All'articolo 34, comma 1, la sigla „R2-3“ si sostituisce con il „R2<sub>3</sub>“.

### **Articolo 29**

All'articolo 35 comma (2) dopo il testo "verde autoctono" e il punto si aggiunge il testo "Le aree verdi protettive dovrebbero essere preferibilmente organizzate nell'ambito del miglioramento della funzione della destinazione accanto alla quale sono ubicate.”.

Al comma (4) dello stesso articolo il testo „79/14, 41/15 e 75/15“ si sostituisce con il testo „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 e 31/20“, e il testo "decisione speciale" si sostituisce con il testo "l'atto corrispondente”.

### **Articolo 30**

All'articolo 36 comma 2 davanti alla parola "bosco" si aggiunge il testo "parco urbano" e trattino, il titolo "Lungo mare" cambia in "Lungo mare", e dopo il testo "19/14-testo consolidato" si aggiunge la virgola e il testo che recita "7/15, 9/15-testo consolidato, 2/17, 5/17, 9/17-testo consolidato, 20/18, 2/19- testo consolidato,20/18, 2/19-testo consolidato,

8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 e 6/21-testo consolidato“.

Al comma (3) dello stesso articolo all'alinea 1 davanti alla parola "parco-bosco" si aggiunge la parola "urbano”.

### **Articolo 31**

All'articolo 39 comma (1) il testo "decisione specifica" si sostituisce con il testo "relativo atto”.

### **Articolo 32**

All'articolo 40 comma (1) il testo "delibera speciale dell'organo competente" si sostituisce con il testo "atto corrispondente", mentre il testo „79/14, 41/15 e 75/15“ si sostituisce con il testo „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 e 31/20“.

### **Articolo 33**

All'articolo 42 comma (1) il testo "delibera specifica" si sostituisce con il testo "relativo atto”.

### **Articolo 34**

all'articolo 45 comma (2) le parole "veicolare pedonale", le parole "in gran parte" e il testo "ed è solo nella parte superiore a doppio senso fino alla rotonda" e la virgola di fronte ad esso si cancella.

### **Articolo 35**

L'articolo 46 e il titolo "PARCHEGGI PUBBLICI (P)" si cancella.

### **Articolo 36**

All'art. 47 comma 4 le parole "apposita prescrizione" si sostituisce con le parole "prescrizione speciale”.

Al comma (5) dello stesso articolo il testo "con cui si approva l'edificazione" si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

Dopo il comma 5 si aggiunge il nuovo comma 6 che recita:

“(6) I percorsi programmati delle aree pedonali che sono riportati nella parte grafica del Piano sono dati in linea di principio rispetto alla scala del Piano e rappresentano un obbligo in termini di realizzazione di un collegamento. Con documentazione tecnica più dettagliata per l'ottenimento di atti per l'attuazione del piano territoriale, è possibile correggere il tracciato, in alcuni segmenti, rispetto alla configurazione del terreno, che non è considerata una modifica/non conformità al presente Piano.”.

### **Articolo 37**

Dopo l'articolo 47 si aggiunge il titolo "AREE PEDONALI-VEICOLARI" e il nuovo articolo 47a che recita:

#### **“Articolo 47.a**

(1) All'interno delle zone destinate ad aree pedonali-veicolari, rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle superfici, si può svolgere la realizzazione di opere infrastrutturali destinate alla circolazione veicolare e pedonale.

(2) La demarcazione della circolazione pedonale e veicolare all'interno della destinazione dell'area pedonale è visibile nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.

(3) Nella parte settentrionale di copertura del Piano sono pianificate sue superfici pedonali e stradali che, oltre

alla destinazione primaria, che implica la circolazione pedonale, sono destinate alla circolazione stradale (per veicoli di servizio, rifornimento, soccorso e altro) e possono essere utilizzate come accesso ai lotti edificabili.”

(4) Oltre alle aree di cui al comma precedente, all'interno del profilo della strada litoranea esistente del Lungomare, in cui è previsto il traffico veicolare, ciclabile e pedonale irregolare, si consente eccezionalmente, in 4 località, la realizzazione di tratti di superficie pedonale-veicolare destinati al movimento congiunto della circolazione veicolare e pedonale: nella zona dell'impianto di risalita (L) in funzione di collegamento delle aree ad uso sportivo e ricreativo - spiaggia naturale (R22) con impianti nelle immediate vicinanze e nelle zone antistanti gli stabilimenti balneari (PO) nella funzione di raccordo tra le aree dello stabilimento balneare (PO) con le aree a destinazione sportiva e ricreativa - spiaggia organizzata (R21). Tali superfici pedonali - veicolari dovranno, in relazione alla superficie della strada litoranea del Lungomare, avere specifici trattamenti superficiali ed essere opportunamente evidenziate.”

#### **Articolo 38**

Agli articoli 51, 52 e 53 le parole “Si cancella” si sostituiscono con le parole “Cancellato”.

#### **Articolo 39**

All'articolo 54 comma 1 la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“. Nella tabella con lo stesso articolo la parola “Mass.” davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola “La più alta”.

#### **Articolo 40**

All'articolo 55 la parola “Si cancella” si sostituisce con le parole “Cancellato”.

#### **Articolo 41**

All'articolo 58 la parola “attuazione” si sostituisce con la parola “esecuzione”.

#### **Articolo 42**

All'articolo 60 comma 1 la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“. Nella tabella con lo stesso articolo la parola “Mass.” davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola “La più alta”.

#### **Articolo 43**

All'articolo 63 comma 1 la parola „attuazione“ si sostituisce con la parola „esecuzione“.

#### **Articolo 44**

All'articolo 46, nel primo alinea comma (1) la parola “sportive” si sostituisce con le parole “sportivo-ricreative”, dopo la sigla (R1) si aggiunge la virgola e il testo „(R1)“, mentre dopo la parola “i” si aggiunge il testo „(R1<sub>2</sub>)“.

All'alinea 2 comma (1) dello stesso articolo la parola “su” si cancella.

#### **Articolo 45**

All'articolo 65 il comma 2 cambia e recita:

“(2) Gli edifici destinati allo sport all'interno delle aree a destinazione sportiva (R1), (R1<sub>1</sub>) i (R1<sub>2</sub>) riguardano:

- zona a sigla numerica 3 - contenuti accompagnatori sportivo-ricreativi,
- zona a sigla numerica 7A - campo sportivo - campo sportivo aperto (zona a sigla numerica 7A<sub>N</sub>), edificio in elevazione - struttura accompagnatoria sportiva - di servizio ( zona a sigla numerica 7A<sub>V</sub>), area di verde paesaggistico (zona a sigla numerica 7A<sub>2</sub>) e superficie a sistemazione pavimentale (zona a indicazione numerica 7A<sub>p</sub>),
- zona a indicazione numerica 7B - campo sportivo - campo polivalente e altri contenuti -
- zona a indicazione numerica 7C - campo sportivo - campo polivalente”.

#### **Articolo 46**

All'articolo 66 comma 1 la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“.

La tabella al comma 1 dello stesso articolo cambia e recita:

”

EDIFICI A DESTINAZIONE SPORTIVA (R1), (R1 <sub>1</sub> ) i (R1 <sub>2</sub> )						
la sigla numerica della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici		Superficie di edificabilità (m <sup>2</sup> )		
3	contenuti accompagnatori sportivi - di servizio		A	70	250	
7A	7A <sub>N</sub>	campo sportivo di calcio aperto	zone pavimentali sistemate	200	270	
	7A <sub>V</sub>	edifici in elevazione - strutture sportivo-ricreative accompagnatorie	G			
	7A <sub>Z</sub>	area di verde paesaggistico	zone pavimentali sistemate			
	7A <sub>P</sub>	superficie di sistemazione pavimentale	zone pavimentali sistemate	-	-	
7B.	Campo polivalente e altri contenuti		zone pavimentali sistemate	-	-	
7C	campo polivalente		zone pavimentali sistemate	-	-	
EDIFICI A DESTINAZIONE SPORTIVA (R1), (R1 <sub>1</sub> ) i (R1 <sub>2</sub> )						
la sigla numerica della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. k-ig	Mass. kis	Massima altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra	
3	contenuti accompagnatori sportivi - di servizio		0,3	0,6	8	2 (P+1)
7A	7A <sub>N</sub>	campo sportivo di calcio aperto	0,5	1,0	-	-
	7A <sub>V</sub>	edifici in elevazione - strutture sportivo-ricreative accompagnatorie			8	2 (P+1)
	7A <sub>Z</sub>	area di verde paesaggistico			-	-
	7A <sub>P</sub>	superficie di sistemazione pavimentale	-	-	-	-
7B.	Campo polivalente e altri contenuti		-	-	-	-
7C	campo polivalente		-	-	-	-

#### Articolo 47

All'articolo 67 il comma 1 cambia e recita:

“(1) Nella parte all'interno della zona la sigla numerica 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruire, all'interno della zona 7A<sub>N</sub> è possibile ripristinare quello esiste o costruire un nuovo campo sportivo con la possibilità di installare tribune prefabbricate minori, all'interno dell'area 7A<sub>V</sub> realizzare opere infrastrutturali - strutture accompagnatorie sportive- di servizio. Il detto edificio in elevazione è possibile costruire nell'ambito delle condizioni di ubicazione definite all'articolo precedente. All'interno della zona 7A<sub>Z</sub> è possibile installare tribune prefabbricate minori e sistemare le aree verdi. All'interno della zona 7A<sub>P</sub> è possibile la sistemazione pavimentale della superficie.”

Dopo il comma 1 si aggiungono i commi 2 e 3 che recitano:

“(2) Per la realizzazione del campo da calcio aperto e degli edifici in elevazione - struttura accompagnatoria sportiva - di servizio è stabilita un'unica particella edificabile rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruzione. La suddetta particella edificabile, eccetto la superficie a destinazione sportiva (R1), comprende anche parte della destinazione dell'area verde (Z) a condizione che si collochi il campo da calcio aperto all'interno della zona 7A<sub>N</sub>, mentre gli edifici in elevazione - impianto di servizio annesso si collochi all'interno della zona stabilita per la costruzione di edifici in elevazione 7A<sub>V</sub>.

(3) Fino alla realizzazione della destinazione pianificata (edificio in elevazione - struttura accompagnatoria sportiva - di servizio), all'interno della superficie della zona 7A<sub>V</sub> rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruire, è consentita la realizzazione di contenuti accompagnatori del campo da calcio (spogliatoi, sanitari, ecc.), realizzabili anche all'interno di strutture prefabbricate dalla singola area fino a un massimo di 50 m<sup>2</sup>, altezza massima 4 m con al massimo un piano fuori terra.”

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 67 diventano commi 4, 5, 6 e 7.

Nel precedente comma (4), che diventa comma (6), la sigla numerica “7A” e la virgola successiva si cancellano.

Nel precedente comma 5 che diventa comma 7 il numero ordinale “4” cambia e diventa “6”.

Dopo il comma 5 che diventa comma 7 si aggiunge il nuovo comma 8 che recita:

“(8) Per quanto riguarda l'intero campo da calcio e la struttura accompagnatoria sportiva - di servizio, è possibile solo recintare le zone 7A<sub>N</sub>, 7A<sub>V</sub> i 7A<sub>Z</sub>. Per quanto riguarda la funzione prevista (campo sportivo di calcio aperto) e al fine

di adempiere alle condizioni dell'attività sportiva, sul perimetro della zona della sigla numerica 7A<sub>N</sub> riportata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica

4. - Modi e condizioni di costruire, è possibile installare la rete protettiva del campo sportivo. Il dislivello sarà colmato/assicurato mediante un'adeguata costruzione e installazione di una recinzione di sicurezza. La zona 7A<sub>p</sub> no è possibile recintare.“.

#### **Articolo 48**

All'articolo 68 al comma (1) il testo “tipologia di sistemazione di aree pavimentali - campi sportivi” e la virgola che segue si cancellano.

Dopo il comma 1 si aggiunge il nuovo comma 2 che recita:

“(2) Eccezionalmente, i pali per l'illuminazione destinati al campo da calcio all'aperto, previsti all'interno dell'area con sigla numerica 7A, possono essere posti anche all'esterno della rete/recinzione di protezione del campo sportivo.”.

#### **Articolo 49**

Si cancella l'articolo 69.

#### **Articolo 50**

All'articolo 71 comma 1 la parola „attuazione“ si sostituisce con la parola „esecuzione“.

#### **Articolo 51**

All'articolo 73 comma 1 la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“.

Nella tabella al comma 1 dello stesso articolo la parola “Mass.” davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola “La più alta”.

#### **Articolo 52**

All'articolo 77 comma 1 la parola „attuazione“ si sostituisce con la parola „esecuzione“.

#### **Articolo 53**

All'articolo 79 comma 1 la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“.

Nella tabella al comma 1 dello stesso articolo la parola “Mass.” davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola “La più alta”, mentre il testo in parentesi “(fino al cornicione)” si cancella.

#### **Articolo 54**

All'articolo 82 la parola “attuazione” si sostituisce con la parola “esecuzione”.

#### **Articolo 55**

All'articolo 83 ai commi (5) e (7) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 56**

All'articolo 84 il comma 3 cambia e recita:

“(3) La struttura portante del traffico stradale è l'esistente strada del Lungomare alla quale si accede da nord da via Veruda, che è una strada a senso unico. La ristrutturazione della strada esistente Lungomare implica l'inserimento di tre tipi di circolazione: stradale, ciclabile e carrabile-pedonale. Il traffico carrabile e ciclabile è pianificato nella

lunghezza complessiva della strada mentre quello carrabile pedonale è pianificato in parte, ovvero nelle zone davanti agli stabilimenti balneari e della gruetta. La ristrutturazione di parte della strada Lungomare nella parte destinata alla circolazione stradale, deve includere la rimozione degli attuali “dissuasori di velocità” in un modo più accettabile di contrassegnare il rallentamento del traffico. La ricostruzione del tratto di strada del Lungomare nella parte destinata alla destinazione ciclabile è prevista secondo quanto previsto dal Regolamento sulle infrastrutture ciclabili, ed in relazione alle possibilità spaziali (limitazioni di spazio). Le parti della strada destinate alla circolazione pedonale stradale, devono essere aree trattate in modo specifico, al fine di indicare la presenza di pedoni e rallentare la velocità in tale parte della strada.”.

Al comma 5 dello stesso articolo le parole “stradale pedonale” si sostituisce con le parole “pedonale-stradale”.

Al comma (6) dello stesso articolo il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 57**

All'articolo 85 il comma 2 cambia e recita:

“(2) Durante la progettazione delle altre strade e intersezioni è necessario attenersi alle leggi speciali, prescrizioni, regole e norme:

- della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), della Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19).
- della Legge sulle strade (GU nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).
- della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Regolamento sul tipo e contenuto del progetto per le strade pubbliche (GU nn. 53/02)
- Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica (GU 95/14),
- Regolamento sui segnali stradali, segnaletica e attrezzatura sulle strade (GU nn. 92/19)
- Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13),
- Regolamento sull'infrastruttura ciclabile (GU 28/16), 28/16).“.

#### **Articolo 58**

All'art. 87 comma 3 le parole “apposita prescrizione” si sostituisce con le parole “prescrizione speciale”.

#### **Articolo 59**

All'articolo 88 al comma (1) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

Al comma 2 dello stesso articolo la parola “strada” si sostituisce con le parole “pedonale-stradale”.

Al comma 5 dello stesso articolo il testo “3 - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici” si sostituisce con il testo „4. - Modo e condizioni di costruire.”

#### **Articolo 60**

All'articolo 90 i commi 1, 2, 3 e 4 cambiano e recitano:

“(1) Al fine di accogliere i visitatori di strutture sportive,

ricreative e non, sono previsti parcheggi pubblici nel profilo lungo la strada del Lungomare nell'ambito del Piano (ca. 177 PM) ed al di fuori dell'ambito - confinante nell'ambito del Piano (ca. 57 PM) e lungo il percorso di accesso all'albergo (ca. 36 PM), per un totale di circa 270 posti auto, visibili dalla parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Traffico, rete stradale e infrastrutturale comunale - Traffico.

(2) Nell'ambito delle aree destinate alla sistemazione dei parcheggi pubblici, è necessario, ai sensi del Regolamento per garantire l'accesso agli edifici per le persone con disabilità e mobilità ridotta (GU 78/13), assicurare il numero prescritto di parcheggi per veicoli di persone con disabilità e mobilità ridotta.

(3) Le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette sono determinate conformemente al Regolamento sulla segnaletica stradale, segnalazioni e attrezzature sulle strade (GU 92/19). In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel Regolamento nel caso saranno attuate normative da prescrizioni specifiche. Il parcheggio deve avere libero accesso o lo spazio libero necessario per consentire le manovre di parcheggio. Il piano non prevede la ricostruzione dei parcheggi esistenti per le autovetture, realizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima del Regolamento sulla segnaletica stradale, segnalazioni e attrezzature sulle strade (GU 92/19).

(4) Per tutte le aree di parcheggio maggiori a 20 posti macchina è necessario assicurare 1 posto macchina per la famiglia (OPM) dalla larghezza di 3,5 m su ogni 20 posti macchina che dovrebbe rimanere proprietà comune indivisa.

Dopo il comma (7) del medesimo articolo si aggiungono i nuovi commi (8), (9) e (10) che recitano:

“(8) Se il parcheggio è previsto in prossimità di un muro o di un pilastro, deve essere ampliato di un minimo di 25 cm rispetto alle dimensioni prescritte. Deve essere previsto un passaggio di almeno 1 m tra l'edificio principale e il posto auto e / o vialetto.

(9) Se il progetto prevede un posto auto non descritto dalla normativa vigente, o se si dubita che il posto auto abbia libero accesso, ovvero lo spazio libero necessario per consentire le manovre di parcheggio in un singolo posto auto, è necessario allegare la rappresentazione grafica in scala 1:100 conforme ai criteri, prospetti e percorso delle auto in sosta, applicando il vincolo del raggio minimo di sterzata della vettura di 6 m.

(10) Per tutte le aree di parcheggio che non hanno alberi esistenti integrati secondo le condizioni del presente comma e sono maggiori a 5 posti macchina (PM) è necessario aggiungere del verde nel parcheggio con alberi secondo lo standard 1 albero su 5 PM, in modo tale che tra / accanto ai parcheggi sia prevista una cintura verde di larghezza minima 1 m, la lunghezza del parcheggio in cui verrà piantato lo stesso albero o che sia prevista una cintura verde delle stesse dimensioni minime davanti ai parcheggi.

#### **Articolo 61**

All'articolo 91 al comma (1) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

Al comma (2) dello stesso articolo dopo la parola “zona” si aggiunge il testo “e al fine di razionalizzare la soluzione progettuale e migliorare le condizioni spaziali

complessive”, mentre dopo la parola “Lungomare” aggiunge il testo “(all'interno della copertura del Piano e fuori della copertura - marginale rispetto alla copertura del Piano)”.

Nella tabella al comma (3) la riga 10, che si riferisce alle attività culturali, si cancella.

L'attuale testo dietro alla tabella cambia e recita:

“(4) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini e sim.).

(5) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(6) Il presente Piano determina le dimensioni dei parcheggi e degli spazi di manovra per autovetture, autobus e motocicli secondo le condizioni di cui all'articolo 90 del presente Piano.

(7) Le altre normative con cui si disciplina il parcheggio sul territorio di copertura del Piano si stabilirà con il relativo atto della Città di Pola.

#### **Articolo 62**

All'articolo 92 al comma (11) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

Al comma (13) dello stesso articolo il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 63**

All'articolo 93 il comma 1 cambia e recita:

“(1) Nella parte settentrionale di copertura del Piano sono pianificate sue superfici pedonali e stradali che, oltre alla destinazione primaria che implica la circolazione pedonale, sono destinate alla circolazione stradale - all'accesso dei vigili del fuoco alla struttura dell'hotel e al campo da calcio, ovvero all'impianto di servizio sportivo annesso, a condizione che possano sopportare una pressione sull'asse di 100 kN.”

#### **Articolo 64**

L'articolo 96 cambia e recita:

“(1) I lavori relativi alla progettazione e alla conduzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e della rete di comunicazione elettrica, saranno eseguiti in conformità con le norme e le normative vigenti, delle quali evidenziamo:

- Legge sulla comunicazione elettrica (GU n. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/13 e 72/17),
- Regolamento sulle misure di sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione elettronica e di altre attrezzature correlate (GU 131/12 i 92/15),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la canalizzazione dei cavi (GU 114/10, 29/13),
- Regolamento sul modo e sulle condizioni per stabilire le zone delle infrastrutture di comunicazione e delle attrezzature collegate, zone di protezione e corridoio radio, nonché gli obblighi dell'investitore dei lavori o degli edifici (GU 75/13),
- Regolamento sulle reti di distribuzione in fibra ottica (GU 57/14).

#### **Articolo 65**

Dopo l'Art. 97 si aggiunge un nuovo articolo, l'Art. 97 che recita:

**“Articolo 97.a**

(1) Nell’ambito del Piano è necessario garantire la copertura del segnale dell’infrastruttura di comunicazione elettronica mobile, non essendo consentita nell’ambito del Piano la realizzazione e l’installazione di pali d’antenna autoportanti.

(2) L’installazione dell’infrastruttura di comunicazione elettronica e delle relative apparecchiature (ricezione dell’antenna) su edifici esistenti è possibile con il consenso del proprietario dell’edificio, in conformità con le disposizioni del piano territoriale dell’area più ampia e dei regolamenti speciali che regolano anche l’installazione delle ricezioni delle antenne come protezione contro i campi elettromagnetici.”.

**Articolo 66**

All’articolo 99 comma 6 l’alinea 2 cambia e recita:

„- La particella edificabile minima per la costruzione di una sottostazione elettrica indipendente deve essere delle dimensioni di 7x7m, per cui la distanza minima della stazione elettrica dal confine della particella edificabile adiacente ammonta a 1,0 m e 2,0 m dalla linea di regolamentazione.”.

Dopo l’alinea 2 si aggiunge un nuovo alinea 3 che recita:

„- la particella edificabile su cui si pianifica costruire la sottostazione elettrica deve essere accessibile con camion dall’area pubblica per motivi di servizio e manutenzione .“.

Nell’attuale alinea 4 che diventa alinea 5, dopo il testo “su aree pubbliche” si aggiunge il testo “(di norma sui marciapiedi)”.

Nell’attuale alinea 6 che diventa alinea 7, dopo il testo “lungo i muri perimetrali della particella” si aggiunge la virgola e il testo “(di norma sui marciapiedi)”.

**Articolo 67**

L’articolo 101 cambia e recita:

“(1) Le condotte idriche nell’ambito del Piano possono essere allacciate alla rete idrica esistente (N.L. Ø300 o L.Ž. Ø150) che appartiene all’area di influenza del serbatoio idrico di Monteparadiso con elevazione idrostatica  $H_{st}=85$  m s.l.m., e in conformità con la rappresentazione cartografica della parte grafica del Piano.”.

**Articolo 68**

All’articolo 102 il comma 1 cambia e recita:

“(1) Nel progettare la condotta di approvvigionamento idrico nell’ambito del Piano, ovvero quando si creano progetti concettuali e principali per la costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, è necessario ottenere condizioni di progettazione e costruzione speciali dalla società competente “Vodovod Pula” s.r.l. ed eseguire un calcolo idraulico dettagliato. Inoltre, quando si ottiene un atto per l’attuazione del piano territoriale, è necessario ottenere il certificato della “Vodovod Pula” s.r.l.”.

Al comma (3) dello stesso articolo la parola “costruzione” si sostituisce con le parole “attuazione del piano territoriale”.

**Articolo 69**

All’articolo 103 le parole “di norma” si cancellano, mentre il testo “costruendo un tombino standard con un contatore dell’acqua nella parte centrale del lotto a circa 1 metro dietro la linea di regolamentazione (se non combaciano la linea di regolamentazione e la linea di facciata), e

collegandosi al gasdotto più vicino, in conformità” è sostituito dal testo “in conformità con le condizioni generali e tecniche valide dell’Acquedotto di Pola s.r.l. e”.

**Articolo 70**

All’articolo 106 il testo “80/13, 43/14 e 27/15” si sostituisce con il testo “26/20”.

**Articolo 71**

All’articolo 107 il comma (1) cambia e recita:

“(1) L’allacciamento della particella edificabile alla rete di smaltimento delle acque reflue, in regola si effettua con l’allacciamento al pozzetto della rete tramite tubi standard di relativa qualità, profilo e con pendenza minima prescritta. Prima dell’allacciamento al sistema di drenaggio delle acque reflue pubbliche, eseguire un pannello di controllo al bordo della particella. Di norma, il collegamento alla rete fognaria pubblica viene effettuato per gravità e, quando ciò non è possibile, per un singolo oggetto, il collegamento avviene per pressione. L’allacciamento si esegue in base alle condizioni della ditta comunale competente “Pragarnde s.r.l.”.

**Articolo 72**

All’articolo 108 comma (1) il testo “Pula Herculanea” si sostituisce con il testo “Pragarande s.r.l.”.

Al comma (3) dello stesso articolo dopo la parola “è necessario assicurare” si aggiunge la parola “costante indisturbato”.

**Articolo 73**

All’art. 110 dopo il comma (5) si aggiunge il nuova comma (6) che recita:

„(6) È vietato collegare il sistema di drenaggio delle acque meteoriche al sistema di drenaggio delle acque reflue.“.

**Articolo 74**

All’articolo 111 dopo il comma (1) si aggiungono i nuovi commi (2), (3), (4), (5) e (6) che recitano:

“(2) Eccezionalmente, quando non vi è possibilità di costruire all’interno del profilo libero di strade esistenti e progettate, aree verdi, oltre che per la configurazione del terreno, è possibile realizzare la rete drenante sopra o lungo il limite inferiore della particella edificabile. L’esatto percorso della rete fognaria è determinato sulla base dei dati del rilievo geodetico del terreno, della posizione degli impianti esistenti e del calcolo idraulico.”.

(3) Per il sistema di drenaggio si determinano i seguenti corridoi infrastrutturali:

- a) rete pianificata (non costruita):
  - condotta principale - corridoio di prenotazione dello spazio con una larghezza totale di 10 m,
  - altre condutture - non si stabilisce,
- b) rete pianificata (costruita):
  - condotta principale - corridoio protettivo con una larghezza totale di 4 m,
  - altre condutture - non si stabilisce.

(4) I corridoi per le condutture pianificate si considerano zone riservate e nella loro larghezza e lungo tutta la tratta non è concesso nessun tipo di costruzione fino allo stabilire del tracciato reale e della fascia protettiva.

(5) All’interno del corridoio, che considerato una cintura protettiva, la costruzione di edifici non è consentita e tutte le altre operazioni spaziali sono soggette a condizioni speciali e all’approvazione del gestore del sistema.

(6) È necessario prevedere un corridoio di servitù per le linee del sistema di drenaggio delle acque reflue:

- 4 m di larghezza, ovvero 2+2 m contando dall'asse della condotta per le condutture principali,

- 2 m di larghezza, ovvero 1+1 m contando dall'asse della condotta per le altre condutture.”

#### **Articolo 75**

All'art. 114 dopo il comma (8) si aggiunge il comma (9) che recita:

“(9) È necessario garantire la doppia alimentazione del dispositivo di trattamento delle acque reflue e, per la possibilità di accesso di veicoli speciali per il controllo e la manutenzione e mezzi di intervento, è necessario garantire una strada di accesso permanente senza ostacoli dalla larghezza minima di 4 m.

#### **Articolo 76**

All'articolo 119 comma 1 la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“.

Nella tabella al comma (1) dello stesso articolo la parola “Mass.” davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola “La più alta”.

#### **Articolo 77**

All'articolo 120 comma (1) la parola „massima“ davanti alla parola “altezza” si sostituisce con la parola „la più alta“.

#### **Articolo 78**

All'articolo 131 il comma (1) cambia e recita:

“(1) Le zone verdi cuscinetto pianificate nel presente Piano sono rappresentate nella parte grafica, rappresentazione cartografica n. 1 - Uso e la destinazione delle aree e rappresentazione cartografica n. 3 - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione della natura, e comprendono la superficie dell'area urbana del parco - bosco “Lungo mare” che con il Piano urbanistico generale della Città di Pola (“Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14- testo consolidato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo consolidato, 7/15, 9/15- testo consolidato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo consolidato, 20/18, 2/19 - testo consolidato, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21, 4/21 e 6/21- testo consolidato) è categorizzata come unità verde di importanza locale cittadina. Nella rappresentazione cartografica n.4 - Modo e condizioni di costruire, con la sigla 7 sono indicate le aree verdi cuscinetto e quelle pubbliche.”

Al comma (2) dello stesso articolo il testo “bosco Lungomare” si sostituisce con il testo “parco urbano - bosco “Lungo mare””, mentre davanti al testo “parco-bosco” si aggiunge la parola “urbano”.

#### **Articolo 79**

All'articolo 133 comma (1) la parola „Lungomare“ si sostituisce con la parola „Lungo mare“.

#### **Articolo 80**

All'articolo 134 comma (1) la parola „bosco Lungomare“ si sostituisce con la parola „parco-bosco urbano “Lungo mare“”.

#### **Articolo 81**

All'articolo 137 comma (4) il testo „79/14, 41/15 e 75/15“ si sostituisce con il testo „112/17, 34/18, 36/19,

98/19 e 31/20“, e il testo “decisione speciale dell'organo competente” si sostituisce con il testo “l'atto corrispondente”.

#### **Articolo 82**

All'art.148 comma (1) le parole “e di parcheggio” si cancellano.

Il comma (2) dello stesso articolo si cancella.

#### **Articolo 83**

Al comma 150 al comma (1) il testo „79/14, 41/15 e 75/15“ si sostituisce con il testo „112/17, 34/18, 36/19, 98/19 e 31/20“, mentre il testo “una decisione speciale dell'organo competente” si sostituisce con il testo “l'atto corrispondente”.

#### **Articolo 84**

All'articolo 152 comma (1) dopo il testo “GU n. 80/13” si aggiunge la virgola e il testo che recita „15/18, 14/19 e 127/19“.

#### **Articolo 85**

L'articolo 154 cambia e recita:

“(1) La rete ecologica della Repubblica di Croazia è stata promulgata dal Decreto sulla rete ecologica e sulla competenza delle istituzioni pubbliche per la gestione delle aree della rete ecologica (Gazzetta Ufficiale n. 80/19), e rappresenta i territori della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000. La rete nazionale ecologica della Repubblica di Croazia rappresenta un sistema di aree ecologicamente importanti interconnesse o spazialmente vicine importanti per le specie e gli habitat in via di estinzione, che con la distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono in modo significativo alla tutela della natura e all'equilibrio delle diversità naturali e biologiche. Nella disposizioni inerenti alla rete ecologica sono prescritte le linee guida per le misure di protezione la cui attuazione assicura l'ottenimento e la manutenzione di uno stato ottimale degli obiettivi di tutela di ogni zona della rete ecologica.

(2) Il Piano con la copertura entra all'interno delle seguenti zone della Rete ecologica (Natura 2000):

- Aree secondo la Direttiva Habitat - POVS: Specchio d'acqua dell'Istria occidentale - HR1000032 e
- Aree secondo la Direttiva Uccelli - POP: Specchio d'acqua dell'Istria occidentale - HR1000032
- Le aree della rete ecologica (Natura 2000) sono indicate nella rappresentazione cartografica n. 3 “Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici”.

(3) Gli obiettivi, le misure e il modo di realizzazione della protezione di specie mirate di uccelli sono prescritti nel Regolamento sugli obiettivi e misure base per la protezione degli uccelli nell'area della rete ecologica (GU n. 25/20 e 28/20), mentre gli obiettivi, le misure e il modo di realizzazione della tutela delle specie mirate degli uccelli e habitat nell'area della rete ecologica non sono prescritti ulteriormente dalla legge prevista nel Regolamento.”.

#### **Articolo 86**

All'articolo 155 il comma (1) cambia e recita:

“(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti si risolverà in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e della Legge sulla gestione dei rifiuti („GU“ n. 81/20). La Città di Pola, tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo 2017 - 2022 (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola, nn. 5/18), ha optato per l'istituzione del sistema complessivo di gestione dei (CSGO) in conformità con il

Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo 2017 - 2022 (GU n. 3/17).“.

#### **Articolo 87**

All'articolo 156 comma (2) la parola „rifiuti“ si sostituisce con “gestione sostenibile dei rifiuti”.

#### **Articolo 88**

All'articolo 158 il comma (1) cambia e recita:

(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti in particolare:

- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 e 118/18).
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19).
- Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2017 - 2022 (GU n. 3/17),
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 81/20),
- Il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo 2017 - 2022 (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola, nn. 5/18),
- Legge sull'economia comunale (GU nn. 68/18, 110/18, 32/20).

#### **Articolo 89**

All'articolo 159 comma (1) dopo il testo “GU n. 15/13” si aggiunge la virgola e il testo che recita „153/13, 78/15, 12/18 e 118/18“.

#### **Articolo 90**

All'articolo 160 comma (1) dopo il testo “GU n. 15/13” si aggiunge la virgola e il testo che recita „153/13, 78/15, 12/18 e 118/18“.

Nel comma (2) dello stesso articolo, dopo il testo “(di seguito nel testo: 61/14” si aggiunge il testo “e 3/17”.

Al comma (3) dello stesso articolo il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“, e dopo il testo “GU n. 61/14” si aggiunge il testo “e 3/17”.

#### **Articolo 91**

All'articolo 161 al comma (1) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 92**

All'articolo 162 comma (1) il testo “80/13, 43/14 e 27/15” si sostituisce con il testo “26/20”.

#### **Articolo 93**

All'articolo 164 comma (1) dopo il testo “GU n. 30/09” si cancella la lettera „e“ e si aggiunge la virgola, e dopo il testo „55/13“ si aggiunge la virgola e il testo „153/13, 41/16, 114/18 e 14/21“.

#### **Articolo 94**

All'articolo 165 il comma (1) cambia e recita:

“(1) I permessi di ubicazione e gli atti per l'attuazione del piano territoriale prescriveranno l'obbligo di ottemperare a normative speciali in materia di tutela ambientale, ed in particolare:

- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 108/95 e 56/10); Regolamento sul modo di trasportare sostanze dannose nel traffico stradale (GU 53/06),

- Legge sull'ispezione sanitaria (GU nn. 113/08, 88/10 e 115/18).
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 e 14/21); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU nn. 66/19); Regolamento sul rilascio degli atti idrici (GU n. 78/10, 79/13 e 9/14); Regolamento sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 26/20)
- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 e 118/18), Decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU n. 61/14 e 3/17),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU nn. 127/19); Regolamento sui valori limite di emissione di inquinanti nell'aria provenienti da fonti fisse (GU 42/21); Decreto sui livelli critici di sostanze inquinanti nell'aria (GU n. 77/20); Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 72/20), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 47/21), Decreto sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU n. 42/21); Decreto sulle norme tecniche per la protezione dell'ambiente da composti organici volatili prodotti dallo stoccaggio e dalla distribuzione della benzina (GU 135/06)
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13, 73/17, 14/19, 98/19); Decreto sulle categorie, i tipi e la classificazione dei rifiuti con un catalogo di rifiuti e un elenco di rifiuti pericolosi (GU 50/05 e 39/09); Regolamento sull'imballaggio e sui rifiuti di imballaggio (GU 88/15, 78/16, 116/17, 14/20 e 144/20); Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 81/20 e 51/14) Regolamento sulla gestione degli oli di rifiuto (GU 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13); del Regolamento sulla gestione delle batterie e accumulatori (GU 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13 e 111/15); Regolamento sulla gestione dei dispositivi e attrezzature elettriche ed elettroniche (GU 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13 e 7/20 ); Regolamento sulla gestione delle autovetture fuori uso (GU 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 81/20 ); Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (GU 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13).”.

#### **Articolo 95**

All'articolo 167 comma (1) l'alinnea 3 cambia e recita:

„- Legge sulle sostanze esplosive e sulla produzione e traffico di armi (GU n. 70/17, 141/20),”.

#### **Articolo 96**

All'articolo 170 il comma (1) cambia e recita:

“(1) Se necessario, assicurare il riparo della popolazione costruendo ricoveri e adattando scantinati, edifici naturali e altri idonei alla funzione di riparo della popolazione.”.

Il comma 2 dello stesso articolo si cancella.

#### **Articolo 97**

All'articolo 173 il comma (1) cambia e recita:

(1) In base alla Legge sul sistema di protezione civile (GU n. 82/15, 118/18 e 31/20) e del Regolamento sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU n. 69/16), i proprietari e gli utenti di strutture in cui più di 250 persone si riuniscono o soggiornano contemporaneamente, nonché

istituzioni educative, sanitarie e di altro tipo, terminali dei trasporti, palazzetti dello sport, stadi, centri commerciali, hotel, campi, aree di produzione e simili, in cui, a causa dell'isolamento acustico o acustico, non è in grado di garantire una sufficiente udibilità del sistema di allerta pubblico, di istituire e mantenere un adeguato sistema interno di allerta e di notifica e, tramite esso, garantire l'attuazione dell'allerta pubblica e la ricezione di una comunicazione dal centro competente 112 circa il tipo di pericolo e le misure di protezione da adottare.”.

#### **Articolo 98**

Dopo l'articolo 173 si aggiunge il nuovo titolo “Minacce e rischi da eventi meteorologici estremi” e i nuovi sottotitoli e articoli 173.a, 173.b e 173.c che recitano:

#### **“Temperature estremamente alte (siccatà, ondata di calore)**

##### **Articolo 173.a**

(1) Con lo sviluppo della rete pubblica di approvvigionamento idrico (rami di approvvigionamento idrico), proseguire con la pratica avviata di costruire la rete di idranti. Obbligare gli investitori a tenere conto della connessione obbligatoria delle strutture al sistema di approvvigionamento idrico pubblico durante la costruzione di strutture.

(2) Durante la costruzione di edifici in cui risiedono gruppi vulnerabili o un gran numero di persone, curare la scelta dei materiali da costruzione e degli altri materiali e pianificare la produzione di tende idonee a proteggere dall'influenza diretta dei raggi solari e delle dannose ondate di calore.

#### **Temperature estremamente basse (ghiaccio, nevicate)**

##### **Articolo 173.b**

(1) Nella costruzione di edifici esterni non protetti, viali e piazze bisogna tener conto della scelta del materiale antiscivolo (vari tipi di pavimentazione, cubetti, pietra grezza) per evitare la caduta. Nel recupero di edifici esistenti e la costruzione di nuove strade di tutti i livelli è necessario tener conto della loro inclinazione e delle recinzioni di protezione.

#### **Tutela dall'azione dannosa del mare**

##### **Articolo 173.c**

(1) Secondo l'Elaborato “Inondazioni marine nelle zone costiere” (Istituto idrografico croato, Spalato, marzo 2013) e sulla base del metodo di valutazione degli esperti, il livello massimo del mare rispetto a HVRS71 per il periodo di ritorno di 50 anni ammonta a 115-124 cm per l'area a sud di Rovigno.

(2) L'altezza massima assoluta dell'onda nell'area del mare aperto dell'Adriatico settentrionale durante periodi di scirocco prolungato è  $H_{max}=10,8$  m, mentre durante i periodi di bora l'altezza d'onda massima registrata è  $H_{max}=7,2$  m. Il valore stimato dell'onda più alta dell'Adriatico è di 13,5 m per un periodo di ritorno di 100 anni.

(3) Nella zona costiera le altezze delle onde dipendono dalle caratteristiche topografiche e dall'esposizione della zona d'acqua alle direzioni prevalenti del vento. Le altezze rilevanti delle piene del mare nell'area costiera sono date da probabilità di accadimento alte, medie e basse. Per l'area

costiera prevista dal Piano, l'altezza rilevante delle piene del mare è di 5,3 m s.l.m. per bassa probabilità, 3,2 m s.l.m. per probabilità media e 2,2 m.n.m. per un'alta probabilità.

(4) La rappresentazione grafica delle inondazioni causate dal mare (alta, media e bassa probabilità di accadimento) insieme ad altre tipologie di alluvione è rappresentata dalle mappe di pericolo e di rischio alluvionale che sono parte integrante del Piano di gestione delle aree idriche 2016-2021.

(5) Al fine di prevenire la possibilità di effetti nocivi del mare sulle aree minacciate, è prescritta la costruzione di opere idrotecniche di protezione, la loro ricostruzione e l'obbligo della loro regolare manutenzione durante l'uso.

(6) Tutti i rischi e i danni da allagamento, sia durante la costruzione che durante l'uso, sono a carico dell'investitore, ovvero il proprietario dell'immobile, e non esercita il diritto al risarcimento dei danni.

(7) Prima di preparare la documentazione tecnica per la costruzione di singoli edifici nell'area coperta, a seconda dello scopo dell'edificio, l'investitore è tenuto, in conformità con l'attuale legge sull'acqua, a ottenere le condizioni legali dell'organo competente delle Acque croate.

(8) Per tutti gli interventi entro i confini delle zone alluvionali, nessun atto per l'attuazione del piano territoriale può essere emesso senza ottenere condizioni speciali dalle Acque croate o senza ottenere un certificato per il progetto principale delle Acque croate.”.

#### **Articolo 99**

All'articolo 178 ai commi (1) e (2) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'esecuzione del piano territoriale“.

#### **Articolo 100**

All'articolo 179 al comma (2) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 101**

All'articolo 180 al comma (1) il testo “con cui si approva l'edificazione” si sostituisce con il testo „per l'attuazione del piano territoriale“.

#### **Articolo 102**

All'articolo 181 la parola “Si cancella” si sostituisce con le parole “Cancellato”.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 103**

Il Le modifiche e integrazioni al Piano sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione della Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato alla pianificazione territoriale e la protezione dell'ambiente della Città di Pula-Pola,
- una copia presso il Ministero dell'assetto territoriale, edilizia e beni statali,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione delle II Modifiche e integrazioni al Piano è possibile presso la sede del Portatore esecutivo – Città di Pula-Pola, Assessorato alla pianificazione territoriale e alla protezione dell'ambiente, Piazza Foro 2.

#### **Articolo 104**

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" della Repubblica di Croazia nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19), confermi il testo consolidato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio "Lungo mare".

#### **Articolo 105**

La presente Delibera verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Pola".

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 350-01/20-01/135

N.PROT.:04/07/2163-02-0139-22-71

Pola, 30 agosto 2022

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

#### **LA PRESIDENTE**

**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 31 della della Legge sui teatri ("Gazzetta ufficiale" nn. 71/06, 121/13, 26/14 e 98/19) e dell'art. 37 dello Statuto del Teatro Popolare Istriano - Teatro cittadino di Pola e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022, emana il

## **PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola**

### **Articolo 1**

Nel Consiglio d'amministrazione del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola si nominano i rappresentanti del fondatore:

1. Vito Paoletić,
2. Sanela Pliško,
3. Majkl Mikolić.

### **Articolo 2**

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto I del presente Provvedimento dura quattro (4) anni.

### **Articolo 3**

Il compenso dei membri del Consiglio d'amministrazione si stabilisce nell'importo di 1.000.00 kune per il presidente del consiglio e 700.00 kn netto per i membri del consiglio.

### **Articolo 4**

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 611-01/22-01/192  
N.PROT.:2163-7-07-01-0277-22-3  
Pola, 30 agosto 2022

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**LA PRESIDENTE**  
**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 24 della della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), dell'art. 4 della Legge sul referendum e le altre forme di partecipazione personale all'esercizio del potere statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16 e 73/17) e degli articoli 25 e 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022 emana la

## **DELIBERA di indizione del referendum locale**

### **Articolo 1**

Il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola indice il referendum locale nel territorio della Città di Pula-Pola affinché gli elettori si pronunciano se favorevoli o contrari alla modifica del Piano urbanistico generale della Città di Pula-Pola con la quale si preclude, in tutta la zona di copertura del Piano di assetto urbanistico "Lungomare" (Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola 12/12, 11/15 e 1/16-testo consolidato), la possibilità di costruire alberghi, altre strutture ricettive a destinazione turistica ed edifici a destinazione residenziale-commerciale.

Le espressioni usate nella presente Delibera che hanno una connotazione di genere sono usate in maniera neutra e riguardano, nella stessa misura, sia il genere maschile che quello femminile.

### **Articolo 2**

Al referendum locale gli elettori risponderanno al quesito:

"Siete a favore della modifica del Piano urbanistico generale della Città di Pula-Pola con la quale si preclude, in tutta la zona di copertura del Piano di assetto urbanistico "Lungomare" (Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola 12/12, 11/15 e 1/16-testo consolidato), la possibilità di costruire alberghi, altre strutture ricettive a destinazione turistica ed edifici a destinazione residenziale-commerciale?"

Gli elettori si pronunceranno accerchiando, sulla scheda di voto, la risposta "A FAVORE" o "CONTRO" al quesito di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 3**

L'esito del referendum è vincolante.

Il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola non ha il diritto di approvare un atto giuridico o una delibera difforme dall'esito del referendum prima della scadenza di un anno dalla data del referendum.

Non è possibile indire nuovamente un referendum con lo stesso quesito prima della scadenza di sei mesi dalla data del referendum.

### **Articolo 4**

La pronuncia degli elettori sul quesito di cui all'articolo 2 della presente Delibera è effettuata in base all'articolo 4 della Legge sul referendum e le altre forme di partecipazione

personale all'esercizio del potere statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), la quale prevede che l'organo amministrativo possa indire referendum locali, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dallo Statuto, in merito alle questioni che rientrano nel proprio ambito di competenza autogovernativa e sulle quali l'organo rappresentativo ha il diritto di prendere decisioni.

La pronuncia degli elettori sul quesito di cui all'articolo 2 della presente Delibera si riferisce al Piano urbanistico generale della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola" numeri 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 - testo consolidato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo consolidato, 7/15, 9/15 - testo consolidato, 2/17, 5/17, 9/17 - testo consolidato, 20/18, 2/19 - testo consolidato, 8/19, 11/19, 8/20 - testo consolidato, 3/21, 4/21 i 6/21 - testo consolidato) e alla zona di riferimento del Piano di assetto urbanistico "Lungomare" ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola" numeri 12/12, 11/15 e 1/16 - testo consolidato) la cui adozione è di competenza del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola in base all'articolo 19 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), all'articolo 109 della Legge sull'assetto territoriale e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula - Pola.

#### **Articolo 5**

Il referendum locale si terrà domenica 9 ottobre 2022.

Il referendum locale viene svolto dalla Commissione per lo svolgimento del referendum locale della Città di Pula-Pola e dai Comitati per lo svolgimento delle operazioni di voto al referendum locale.

#### **Articolo 6**

Il referendum locale si svolgerà secondo le disposizioni degli articoli da 26 a 46 della Legge sul referendum e le altre forme di partecipazione personale all'esercizio del potere statale e dell'autogoverno locale e regionale.

#### **Articolo 7**

Si nomina la Commissione per lo svolgimento del referendum locale, con sede a Pola, Piazza Foro 1, composta da:

1. Igor Rakić, mag. iur., presidente
2. Mirjana Sinčić Kocijančić, mag. iur., membro
3. Andrijana Modrušan, mag. iur., membro
4. Zoran Šarić, mag. iur., vicepresidente
5. Nataša Horvat, mag. iur., membro supplente
6. Maja Rumak, mag. iur., membro supplente

La Commissione di cui all'articolo 1 della presente Delibera svolge i seguenti compiti:

- determina i seggi elettorali,
- nomina i comitati almeno otto giorni prima del referendum,
- determina l'orario della votazione,
- svolge i preparativi tecnici per lo svolgimento del referendum,
- vigila sulla legittimità di svolgimento del referendum,
- constata e proclama il risultato del referendum,
- svolge altri compiti previsti dalla legge.

Il compenso per i membri della Commissione per lo svolgimento del referendum locale della Città di Pula-Pola e dei Comitati per lo svolgimento delle operazioni di voto al

referendum locale sarà stabilito mediante una Conclusione del Sindaco della Città di Pula-Pola.

#### **Articolo 8**

Le risorse per lo svolgimento del referendum locale saranno stanziare nel Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2022.

#### **Articolo 9**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola e sarà pubblicata anche nella stampa locale e sul sito web della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 024-03/22-01/165

N.PROT.:01/07/2163-01-01-0019-22-4

Pola, 30 agosto 2022

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA**

### **LA PRESIDENTE**

**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18, 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 30 agosto 2022, emana la

**D E L I B E R A**

**sul previo consenso alle Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di parcheggio in parcheggi organizzati della Città di Pola**

**I**

Si dà il previo consenso al Gestore del servizio comunale di parcheggio, la società commerciale Pula Parking s.r.l. Pola, via Re Salomone 4, CIP: 92332318203, alle Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di parcheggio in parcheggi organizzati della Città di Pola, che costituiscono parte integrante della presente Delibera.

**II**

La Delibera e le Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di parcheggio in parcheggi organizzati della Città di Pola si pubblicano nel Bollettino ufficiale della Città di Pola.

**III**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 302-02/22-01/45  
N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-4  
Pola, 30 agosto 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**LA PRESIDENTE**  
**Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

## INDICE

1.	Delibera sull'istituzione della Fondazione per lo sport della Città di Pula-Pola .....	1
2.	Delibera di modifica e integrazione della Delibera sui criteri e la procedura per il cofinanziamento degli interessi dei mutui immobiliari nel territorio della Città di Pula-Pola.....	4
3.	Delibera sull'adozione del Piano d'azione per la riduzione dell'inquinamento da ozono troposferico per la Città di Pola.....	5
4.	Delibera sull'emanazione delle II Modifiche e integrazioni al Piano di assetto urbanistico "Lungo mare" .....	6
5.	Provvedimento sulla nomina della presidente e dei membri Consiglio d'amministrazione del Teatro Popolare Istriano - Teatro cittadino di Pola.....	20
6.	Delibera di indizione del referendum locale.....	20
7.	Delibera sulla previa approvazione delle Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di parcheggio nelle aree organizzate della Città di Pola .....	22